



Prot. 46217 del 17.10.2010

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONTRAZIONE DI UN MUTUO
DECENNALE DEL VALORE CAPITALE DI EURO 6.160.000,00
CODICE GARA A.V.C.P. STAZIONE APPALTANTE N. 585389
CODICE CIG N. 0539094A6E**

CAPITOLATO TECNICO E D'ONERI

Art. n. 1 Oggetto, scopo, caratteristiche e durata del contratto di mutuo

Il contratto regolato dal presente Capitolato Tecnico e d'Oneri ha per oggetto la contrazione di un mutuo non ipotecario con piano di ammortamento decennale del valore di euro 6.160.000,00 (euro seimilionicentosessantamila/00), remunerato a tasso fisso, destinato a coprire il finanziamento, ai sensi di legge, di opere pubbliche/investimenti previsti con deliberazione n. 148 del 20 marzo 2009 ad oggetto: "Piano Triennale 2009-2011 Investimenti Attrezzature Sanitarie" e con deliberazione n. 499 del 25 settembre 2008 ad oggetto "Adozione Programma Triennale dei lavori 2009-2011, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 ed art. 4 L.R. n. 27/2003".

La contrazione del mutuo per l'importo complessivo di € 6.160.000,00 e della durata massima di 10 anni è stato autorizzato dalla Giunta Regione Veneto, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. 14 settembre 1994, n. 55 con DGRV n. 2526 del 04 agosto 2009, a seguito richiesta di autorizzazione di cui alla Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n.21 n. 249 del 07/05/2009.

Il valore stimato del contratto è pari a circa euro 1.291.000,00=, calcolato sulla base di quanto disposto dell'art. 29 comma 12 punto a2) del D.Lgs. 163/2006.

Art. n. 2 Erogazione del finanziamento

Il mutuo dovrà essere erogato per l'intero importo, in un'unica soluzione attraverso il versamento dell'intera somma su un conto appositamente individuato dall'Azienda ULSS 21 intrattenuto presso la Banca che svolge funzioni di Tesoreria per conto dell'Azienda stessa.

L'Istituto/Azienda di credito aggiudicataria si impegna a mettere a disposizione la somma richiesta anche nelle more della stipula del contratto di mutuo, a seguito di semplice domanda scritta dell'A.ULSS n. 21 ed entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Si precisa che, nell'ipotesi di erogazione effettuata prima della data di inizio dell'ammortamento, saranno corrisposti dall'Azienda ULSS 21 mutuataria interessi di pre-ammortamento, dalla data di erogazione (esclusa) fino al giorno (incluso) immediatamente precedente la data di inizio ammortamento, nella stessa misura fissata per il periodo dell'ammortamento.

Art. n. 3 Condizioni del mutuo

Il mutuo sarà regolato dal tasso fisso nominale annuo (base di calcolo 360/360) pari all'Interest Rate Swap Euro lettera (IRS) 10 anni, maggiorato dallo spread offerto in sede di gara.

Il tasso su cui sarà costruito il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo sarà ottenuto applicando le condizioni (spread) offerte in sede di gara sul parametro IRS di riferimento rilevato su Il Sole 24 Ore dell'ultimo giorno lavorativo bancario precedente quello di stipula del contratto di mutuo.

Art. n. 4 Ammortamento

La decorrenza dell'ammortamento è fissata al 1° gennaio 2011.

L'ammortamento del prestito è suddiviso in periodi di interessi della durata di sei mesi ciascuno coincidenti con il primo (1 gennaio – 30 giugno) ed il secondo semestre (1 luglio – 31 dicembre) dell'anno solare.

Il mutuo sarà rimborsato mediante n. 20 rate comprensive di capitale ed interessi, costanti e posticipate.

L'Istituto/Azienda di credito mutuante dovrà predisporre a seguito dell'erogazione del mutuo un piano di ammortamento specifico, che sarà consegnato all'Azienda ULSS n. 21 alla relativa data di inizio ammortamento.

Art. n. 5 Estinzione anticipata del mutuo

L'Azienda ULSS 21, in corrispondenza della scadenza di una rata, ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il presente mutuo, senza alcun onere a proprio carico, con preavviso scritto di 45 (quarantacinque) giorni, mediante restituzione totale o parziale del capitale mutuato.

L'estinzione anticipata parziale comporta la riduzione proporzionale dell'importo delle rate residue e non incide sulla durata dell'operazione così come originariamente pattuita.

Unitamente alla restituzione totale o parziale del capitale mutuato dovrà essere effettuato il versamento dei relativi interessi mutuatati, senza alcun altro onere aggiuntivo a carico dell'Azienda mutuataria.

Art. n. 6 Garanzie e pagamento del prestito

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l'Azienda ULSS 21 emette apposito atto di delega, non soggetto ad accettazione, sul proprio Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla Istituto/Azienda di credito mutuante l'importo dovuto nei tempi, misure e modi contrattualmente pattuiti, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'Azienda, con comminatoria delle indennità di mora in caso di ritardato versamento dell'importo delegato ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 843 del 21.12.1978 e s.m.i..

Alla scadenza del vigente contratto di Tesoreria, l'Azienda ULSS 21 si impegna a far assumere al nuovo Tesoriere tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto.

Art. n. 7 Stipulazione del contratto

L'Istituto/Azienda di credito aggiudicatario/a, dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione, far pervenire all'Azienda ULSS n. 21, nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9, comma 1, del DPR 3 giugno 1998 n. 252, emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione, o per gli istituti/Aziende di credito non aventi sede in Italia, certificato equipollente; ovvero, dichiarazione sostitutiva ex art. 10, comma 4, del DPR 252/1998 ove ritenuto sufficiente dalla Prefettura di competenza.

L'Azienda ULSS n. 21 effettuerà, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, i controlli sul soggetto aggiudicatario relativamente al possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla gara ed alla regolarità contributiva INPS e INAIL.

All'esito positivo degli accertamenti d'ufficio e trascorsi i termini previsti dall'invio della comunicazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 79 del D.lgs. 163/2006, sarà possibile procedere alla stipula del contratto da parte dell'A.ULSS 21. Si fa presente che con la presentazione dell'offerta l'Istituto/Azienda di Credito offerente si impegna a erogare il mutuo oggetto del presente appalto alle condizioni tutte come risultanti dagli atti della gara, compreso l'impegno ad erogare il mutuo anche nelle more della stipulazione del contratto, ove e quando ciò sia richiesto dall'AULSS. La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà causa automatica di esclusione dell'impresa partecipante. Qualora non si proceda alla stipula del contratto, l'Istituto/Azienda di credito aggiudicatario ha facoltà di recedere dagli obblighi di cui al presente capitolato, senza che possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta dall'Azienda ULSS.

Art. n.8 Mancato perfezionamento del contratto

L'Azienda Ulss 21, in caso di mancata o ritardata erogazione del mutuo da parte dell'Istituto/Azienda di credito, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, non si procederà al perfezionamento del contratto e verrà escussa la cauzione provvisoria fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. n. 9 Variazioni soggettive

E' vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell'Azienda Ulss 21, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo all'Istituto di credito subentrante, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 163/2006.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l' Azienda Ulss 21 si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.), fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Art. n. 10 Oneri e spese

Le spese relative all'istruttoria, qualsiasi altra spesa inerente la gestione del mutuo e le spese per ogni servizio accessorio richiesto durante la vita dell'operazione, comprese le spese contrattuali, sono a completo carico dell'Istituto/Azienda di credito mutuante.

Art. n. 11 Controversie

Per qualsiasi controversia relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Verona.

Art. n. 12 Trattamento dei dati personali

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") facendo presente che i dati personali forniti dalla ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda Ulss n. 21 per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il titolare del trattamento è l'Azienda Ulss n. 21; il responsabile del trattamento è il Responsabile dell'U.O. Provveditorato/Economato.

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'esclusione dalla gara.

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine nonché la logica, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

I dati potranno essere comunicati dall'Azienda Ulss 21 a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

L'Istituto/Azienda di credito aggiudicatario del Servizio, a seconda della sua costituzione ed articolazione gerarchica interna, dovrà gestire e trattare gli eventuali dati sensibili e riservati acquisiti per il Servizio.

A tal fine l'Istituto/Azienda di credito dovrà incaricare i propri addetti al trattamento di tali dati secondo la normativa di settore e del Documento Programmatico della Sicurezza dell'AULSS.

Art. n. 13 Clausola finale

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato d'oneri, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

L'Istituto/Azienda di credito dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato d'oneri e di averne compreso la portata e gli effetti.

DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(indicare generalità, qualifica e firma)

Dichiara, inoltre, di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole:

Art. 2 – Erogazione del finanziamento

Art. 3 -Condizioni del mutuo;

Art. 5 -Estinzione anticipata;

DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(indicare generalità, qualifica e firma)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Direttore del Servizio Provveditorato Economato

Dott. Patrizio Muraro

